SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 marzo 2001, n. **66.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 19 marzo 2001.

Variazione dell'importo della riduzione dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 265 del 2000 . . . . Pag. 9

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001.

Inserimento del medicinale Octreotide, nella formulazione a rilascio prolungato, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica . . . . Pag. 10

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001.

Monitoraggio clinico dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648 . . . . Pag. 11

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocontrol, unità di Pozzuoli. (Decreto n. 29456) . . . . Pag. 13

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli - Gruppo Pirelli, unità di Villafranca Tirrena. (Decreto n. 29457). . . . . Pag. 14

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità di Airola. (Decreto n. 29458) . . . . Pag. 15

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli - Gruppo Pirelli, unità di Tivoli. (Decreto n. 29459) . . . . Pag. 16

DECRETO 14 febbraio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 17

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga del termine di presentazione delle domande di accesso ai confinamenti previsti dal bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale denominati progetti pilota . . . . Pag. 18

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine. Pag. 18

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pistoia. Pag. 19

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli. Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale - S.I.L.C.E.D. Zerocarta Centro Assistenza Fiscale S.r.l., in Bassano del Grappa . . . . Pag. 21

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione alla società Sondrio Servizi al Terziario S.r.l., in Sondrio, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei C.A.F. Imprese . . . . Pag. 22

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi» . . . . Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole e forestali: Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» . . . . Pag. 30

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riguardante «Modificazioni allo statuto della fondazione Comunità Tardini», in Roma . . . . Pag. 32

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola . . . . Pag. 32

Regione Toscana:

Autorizzazione alla Fonte Azzurrina S.p.a., in Careggine, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Fonte Azzurrina» in contenitori di PET . . . . Pag. 40

Autorizzazione alla Società Panna S.p.a. a confezionare e vendere l'acqua minerale «Panna» in contenitori di PET «Cleartuf P76». . . . . Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 58

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 16 febbraio 2001.

Recepimento della direttiva 2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2000 che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili).

01A2347

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 marzo 2001, n. **66.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2001, N. 5

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5 »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « di tale piano » *sono sostituite dalle seguenti:* « del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale; la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2-*ter*. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-*bis* ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.

2-*quater*. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i

quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: « individuati » *sono inserite le seguenti:* « dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute »;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fino all'esecuzione delle azioni di risanamento ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-*bis* (*Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda*). - *1.* Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249,

L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli *standard* tecnici DAB *(digital audio broadcasting)* per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB *(digital video broadcasting)* per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e

previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (*multimedia wireless system).* Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare

riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il *Forum* permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7545):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro delle comunicazioni (CARDINALE) il 24 gennaio 2001.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 24 gennaio 2001, con il parere delle commissioni, I, II, V, VIII, IX, XII, parlamentare per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VII commissione il 31 gennaio 2001; il 1°, 7 e 8 febbraio 2001.

Esaminato in aula il 12, 13 febbraio 2001 e approvato il 14 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 5000):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 16 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 12ª, 13ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 febbraio 2001.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 20, 21 e 27 febbraio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 24 gennaio 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

01G0107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 2001.

Variazione dell'importo della riduzione dell'accisa sul gasolio per uso autotrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 265 del 2000.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto e della pesca, il quale dispone che l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e dai soggetti indicati nel comma 2 del medesimo articolo è ridotta di L. 100.000 per mille litri di prodotto;

Visto l'art. 1, comma 4, del suindicato decreto-legge n. 265 del 2000 il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è stabilita la variazione dell'importo della riduzione di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del quadrimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di settembre 2000, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione;

Visto il medesimo art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 265 del 2000 il quale dispone che con il suindicato decreto interministeriale sono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta;

Viste le rilevazioni effettuate settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nel periodo dal 4 settembre 2000 al 18 dicembre 2000 e la rilevazione di tale prezzo effettuata dal medesimo ministero l'8 gennaio 2001;

Considerato che, secondo il calendario fissato dalla Commissione dell'Unione europea non sono state effettuate rilevazioni settimanali dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel periodo dal 19 dicembre 2000 al 7 gennaio 2001 e che, pertanto, si rende necessario rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione nelle ultime due settimane del suddetto quadrimestre ricorrendo ad un metodo di calcolo che ripartisca uniformemente, nel periodo suindicato, l'incidenza della variazione di prezzo determinato, in tal modo, in L. 1.817.000 per mille litri al 25 dicembre 2000 e in L. 1.795.000 per mille litri al 31 dicembre 2000;

Vista la comunicazione n. 14151 del 7 marzo 2001 dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente il metodo di calcolo adottato per rilevare il prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione;

Considerato che, dalle rilevazioni settimanali così ottenute, deriva nel quadrimestre considerato uno scostamento medio del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione pari a L. 71.000 per mille litri e che tale scostamento supera mediamente il 10 per cento in più dell'ammontare della riduzione di accisa sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione della riduzione dell'aliquota

L'aumento dell'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, previsto dal comma 4 del medesimo articolo, è stabilito, per il periodo che va dal 10 settembre 2000 al 31 dicembre 2000, in L. 71.000 per mille litri di gasolio; conseguentemente l'importo della riduzione dell'aliquota di accisa, di cui al medesimo art. 1, comma 1, è fissata in L. 171.000 per mille litri di gasolio.

Art. 2.

Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto dall'articolo 1 del decreto-legge indicato al precedente articolo, nella dichiarazione di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge indicano se il predetto beneficio sarà fruito mediante la compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.

2. In relazione alla possibilità che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la dotazione del fondo istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, al netto dell'eventuale quota

occorrente per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, deve affluire alla contabilità speciale n. 1778, denominata «Fondi di bilancio», istituita dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 349

01A3274

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001.

Inserimento del medicinale Octreotide, nella formulazione a rilascio prolungato, nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dell'angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi, la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale, qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: Epoetina Alfa e Beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 11 marzo 1998); Tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); Testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); Arginina, Interferone Alfa Ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); Adenosin-Deaminasi (Adagen), Mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo1999); Interferone Alfa Ricombinante, Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); Interferone Alfa Naturale, Interferone Alfa Ricombinante, Temozolomide (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); Octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); Trientine CI. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); Ciclosporina A, Ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); Epoetina Alfa e Beta, Zinco Solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); Interferone gamma, Levocarnitina, Octreotide, Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n, 138 del 15 giugno 2000); Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); Ac Cis-Retinoico, Lamivudina, Micofenolato Mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000);

Atteso che, specialità medicinali a base di octreotide, nella formulazione a rilascio prolungato, seppur registrate per, altre indicazioni terapeutiche, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento dell'angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica.

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 19 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale Octreotide, nella formulazione a rilascio prolungato è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai soggetti affetti da angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31gennaio 2001

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 150

ALLEGATO 1

Denominazione: Octreotide nella formulazione a rilascio prolungato.

Indicazione terapeutica: Angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica.

Criteri di inclusione: Angiomatosi non suscettibile di altri trattamenti farmacologici e/o di asportazione chirurgica; diagnosi istologica.

Criteri di esclusione: Nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: Fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: 1 fl 10 mg a ciclo di terapia.

Altre condizioni da osservare: Le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4.: rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento;

art. 5.: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6.: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
1) Anamnesi	+	
2) Sintomatologia dolorosa	+	+
3) Episodi emorragici	+	+
4) Iperpiressia	+	+
5) Esami diagnostici per immagini ritenuti più idonei (a sei e dodici mesi)	+	+

01A3275

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2001.

Monitoraggio clinico dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visto in particolare l'art. 4 del succitato provvedimento, che prevede la trasmissione trimestrale, da parte delle strutture prescrittici, di dati clinici relativi a ciascun paziente in trattamento con i medicinali inseriti nel suddetto elenco, alla commissione unica del farmaco ed al rispettivo Assessorato alla sanità;

Ritenuto opportuno uniformare le modalità di trasmissione di detti dati;

Vista la propria deliberazione assunta in data 19 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

I dati di cui all'art. 4 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, saranno trasmessi dalle strutture sanitarie prescrittici alla Commissione unica del farmaco ed all'Assessorato alla sanità della propria regione mediante l'allegata scheda che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2001

Il Ministro della sanità
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 151

ALLEGATO

Ministero della Sanità - Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e le Farmacovigilanza
Monitoraggio degli indicatori clinici dei medicinali erogati dal SSN ai sensi della Legge 648/96

MEDICINALE

Indicazione terapeutica

Struttura prescrittrice **Città**

Scheda inizio trattamento	☐
Scheda di controllo trimestrale	☐
Data inizio terapia	
Data controllo trim.	

Iniziali paziente		M ☐
Data di nascita		F ☐
Età		

Indicatore 1	
Indicatore 2	
Indicatore 3	
Indicatore 4	
Indicatore 5	
Indicatore 6	
Indicatore 7	
Indicatore 8	
Indicatore 9	
Indicatore 10	

Eventi avversi **NB: tale segnalazione non sostituisce la segnalazione spontanea delle ADR secondo il DLvo 44/97**

Fine terapia	☐	Causa	
Sospensione terapia	☐		
Data			

Osservazioni

001A3276

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnocontrol, unità di Pozzuoli. (Decreto n. 29456).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, e comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 29 dicembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Tecnocontrol S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Tecnocontrol - codice ISTAT n. 45310 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventiquattro lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Tecnocontrol S.r.l. sede legale in Grumo Nevano (Napoli), unità di Pozzuoli (Napoli), codice ISTAT n. 45310 (N. Matricola INPS 5109681321/06), per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3029

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli - Gruppo Pirelli, unità di Villafranca Tirrena. (Decreto n. 29457).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Vista la delibera CIPE — Comitato interministeriale per la programmazione economica — del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che la S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, ha cessato l'attività presso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina);

Considerato che la citata S.p.a., con nota del 2 luglio 1992, aveva comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 e 24 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel richiamato stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina);

Preso atto degli accordi intervenuti tra i responsabili delle società di cui trattasi ed i rappresentanti sindacali dei lavoratori, che hanno portato alla stipula del verbale d'intesa datato 5 dicembre 1992, nel quale è stata prevista la sospensione degli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, con contestuale ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 1993 e seguenti, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 7 dicembre 1992;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'Agenzia regionale per l'impiego della Regione siciliana o posto in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, è concessa in favore di numero massimo 107 lavoratori interessati, dipendenti della S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento, di cui al precedente art. l, per i periodi successivi alla sua concessione è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 4.

La proroga di cui all'art. 1 comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: Si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3030

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità di Airola. (Decreto n. 29458).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b);*

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b);*

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998 n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999 n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che la S.p.a. Industrie cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, ha ritenuto di effettuare una riduzione di personale presso l'unità produttiva di Airola (Benevento);

Considerato che la citata S.p.a. ha comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel predetto stabilimento;

Considerato che la società di cui trattasi fa parte del gruppo Pirelli che ha chiuso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per cessazione dell'attività, in cui erano presenti oltre 500 dipendenti nell'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1993 e seguenti, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 1992;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'Agenzia per l'impiego della Campania o posto in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, è concessa in favore di numero massimo 115 lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Industria cavi sud, azienda Alfacavi TLC dal 1° settembre 1993 Pirelli Cavi, unità produttiva in Airola (Benevento), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 4.

La proroga di cui all'art. 1 comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: Si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3031

DECRETO 26 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli - Gruppo Pirelli, unità di Tivoli. (Decreto n. 29459).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9 comma 25, punto *b*);

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Vista la delibera CIPE — Comitato interministeriale per la programmazione economica — del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346, del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che la S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, ha ritenuto di effettuare una riduzione di personale presso l'unità produttiva di Tivoli (Roma);

Considerato che la citata S.p.a. ha comunicato l'apertura della procedura di mobilità, di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel predetto stabilimento;

Considerato che la società di cui trattasi fa parte del gruppo Pirelli che ha chiuso l'unità produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per cessazione dell'attività, in cui erano presenti oltre 500 dipendenti nell'anno 1993;

Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1993 e seguenti, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 1992;

Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'Agenzia per l'impiego del Lazio o posto in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la necessità di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta società, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, è concessa in favore di numero massimo 16 lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. l per i periodi successivi alla sua concessione è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del venti per cento (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 4.

La proroga di cui all'art. l comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

Pagamento diretto: Si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n. 608/1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3032

DECRETO 14 febbraio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre la scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora Direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) Proteo società cooperativa edilizia a r.l. con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Bianca Perri Pedio, in data 5 ottobre 1979, registro società n. 1652 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1278;

2) Prometeo società cooperativa a r.l. con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Bianca Perri Pedio, in data 23 ottobre 1979, registro società n. 1664 del tribunale di Potenza, BUSC n. 1279.

Potenza, 14 febbraio 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A2910

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 marzo 2001.

Proroga del termine di presentazione delle domande di accesso ai cofinanziamenti previsti dal bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale denominati progetti pilota.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2000, n. 8134, con il quale è stato approvato il bando di gara per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale denominati «Progetti pilota», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001;

Considerato che il termine di presentazione delle domande di accesso ai cofinanziamenti previsti dal suddetto bando scade nella giornata di sabato 24 marzo 2001;

Considerato che la coincidenza di tale termine con una giornata non lavorativa può determinare oggettive difficoltà per la presentazione delle suddette domande;

Considerato l'interesse dell'amministrazione ad accogliere il maggior numero possibile di richieste di accesso ai cofinanziamenti;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5, comma 3, del bando allegato al decreto ministeriale 27 dicembre 2000, n. 8134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, è sostituito dal seguente:

«Le domande, corredate dai suddetti allegati e firmate dal sindaco o dal presidente della provincia, secondo le modalità indicate al successivo comma 3, dell'art. 8, dovranno pervenire, entro le ore 14 del 27 marzo 2001, in busta chiusa, con la dicitura "Bando per la realizzazione di interventi sperimentali multisettoriali per migliorare la sicurezza stradale denominati Progetti pilota".

Le suddette domande dovranno pervenire presso: l'ufficio postale del Ministero dei lavori pubblici in via Nomentana n. 4 - 00161 Roma, se inoltrate a mezzo delle Poste S.p.a. o di agenzie di recapito; presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - stanza n. 66, al sesto piano del Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana n. 2 - Roma, se consegnate a mano».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 20 marzo 2001

Il Ministro: NESI

01A3272

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° novembre 2000 al 15 dicembre 2000 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

piogge persistenti dal 1° novembre 2000 al 15 dicembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Castions di Strada, Palazzolo dello Stella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A2912

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pistoia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 novembre 2000 al 21 novembre 2000 nella provincia di Pistoia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pistoia:

piogge alluvionali dal 20 novembre 2000 al 21 novembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Agliana, Buggiano, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A2914

DECRETO 7 marzo 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Alessandria;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Asti;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Biella;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Novara;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Torino;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000 nella provincia di Vercelli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)* nel territorio dei comuni di Alessandria, Alluvioni Cambiò, Balzola, Bassignana, Bozzole, Camino, Casale Monferrato, Coniolo, Felizzano, Frassineto Po, Gabiano, Isola Sant'Antonio, Moncestino, Morano sul Po, Oviglio, Pietra Marazzi, Pontestura, Valenza, Valmacca, Villanova Monferrato;

Asti:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Asti, Azzano D'Asti, Castagnole delle Lanze, Castelnuovo Calcea, Cerro Tanaro, Nizza Monferrato, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, Tonco;

Biella:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Cerrione, Gaglianico, Roppolo, Zubiena;

Novara:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Barengo, Bellinzago Novarese, Briona, Caltignaga, Cavaglietto, Cerano, Lesa, Nibbiola, Novara, Oleggio, Romentino, Sozzago, Trecate, Vespolate;

Torino:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Airasca, Avigliana, Banchette, Borgomasino, Bricherasio, Brusasco, Burolo, Campiglione Fenile, Caravino, Carignano, Carmagnola, Caselette, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Cavour, Cercenasco, Chivasso, Colleretto Giacosa, Cumiana, Feletto, Fiorano Canavese, Foglizzo, Garzigliana, Germagnano, Givoletto, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lauriano, Lessolo, Lombriasco, Lusigliè, Mazzè, Mercenasco, Monastero di Lanzo, Moncalieri, Montalto Dora, Montanaro, Monteu da Po, None, Osasio, Ozegna, Pancalieri, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pianezza, Pinerolo, Piossasco, Piverone, Rivalba, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rondissone, Salerano Canavese, Samone, San Benigno Canavese, San Francesco al Campo, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Sebastiano da Po, Sant'Ambrogio di Torino, Scalenghe, Settimo Vittone, Strambino, Tavagnasco, Torino, Torrazza Piemonte, Vaie, Valperga, Verolengo, Verrua Savoia, Vestignè, Villafranca Piemonte, Villareggia, Vinovo, Virle Piemonte, Vische, Volpiano, Volvera;

Verbano-Cusio-Ossola:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei comuni di Anzola d'Ossola, Crodo, Gravellona Toce, Mergozzo, Ornavasso, Pieve Vergonte, Premosello, Chiovenda, Verbania;

Vercelli:

piogge alluvionali dal 13 ottobre 2000 al 17 ottobre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Caresana, Caresanablot, Carisio, Casanova Elvo, Crescentino, Fontanetto Po, Moncrivello, Motta dei Conti, Palazzolo Vercellese, Saluggia, Trino, Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A2913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale - S.I.L.C.E.D. Zerocarta Centro Assistenza Fiscale S.r.l., in Bassano del Grappa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)*, di detto decreto n. 241/1997, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1 e 51, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164 del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del Direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita - ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 - la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 17 novembre 2000, nonché quella integrativa presentata in data 18 dicembre 2000, con le quali la società «S.I.L.C.E.D. Zerocarta Centro Assistenza Fiscale S.r.l.» in forma abbreviata «Zerocartacaf S.r.l.», con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza), via Verci n. 37, e sede operativa in Fossò (Venezia), piazza Marconi n. 30 - codice fiscale e partita I.V.A. 02868630241 - legalmente rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione, sig. Ferrieri Gaetano, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 25 settembre 2000 a rogito notaio dott. Marco Gava - n. 23918 di repertorio e n. 3094 di raccolta - nonché lo statuto ad esso allegato;

Visto l'atto modificativo stipulato in data 6 dicembre 2000 a rogito notaio dott. Marco Gava - n. 24647 di repertorio e n. 3219 di raccolta - con il quale è stato effettuato il trasferimento al S.I.L.C.E.D. della quota sociale da parte dell'Associazione piccole e medie imprese, lavoratori autonomi, esercenti arti e professioni, con sede in Fossò - viale Pisani n. 20/a;

Considerato che, a seguito di tale ultimo atto, il Sindacato italiano centri elaborazione dati, brevemente S.I.L.C.E.D., con sede in Fossò (Venezia), piazza Marconi n. 31, è divenuto unico socio della costituita S.I.L.C.E.D. - Zerocartacaf S.r.l.;

Visto il certificato d'iscrizione al registro delle imprese dal quale risulta che il capitale sociale sottoscritto è di L. 100.000.000 ed è stato interamente versato;

Vista la documentazione integrativa prodotta in data 18 dicembre 2000 e in data 5 febbraio 2001, nonché la dichiarazione rilasciata dal sig. Gaetano Ferrieri, quale segretario generale del S.I.L.C.E.D., da cui risulta che il citato sindacato ha complessivamente un numero di aderenti superiore a cinquantamila;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 96537626, stipulata in data 9 novembre 2000 con la Lloyd Adriatico - Agenzia generale di Dolo - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 2 ottobre 2000 dal collegio dei ragionieri e periti commerciali di Trento e Rovereto, in merito all'insussistenza di provvedimenti sospensivi o procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile fiscale, rag. Pierino Gilli, iscritto al n. 103 dell'albo tenuto dal suddetto collegio;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società «S.I.L.C.E.D. Zerocarta Centro Assistenza Fiscale S.r.l.» in forma abbreviata «Zerocartacaf S.r.l.» con sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza), via Verci n. 37 e sede operativa in Fossò (Venezia), piazza Marconi n. 30 - codice fiscale e partita I.V.A. 02868630241 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di

assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati prevista dall'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *b)*, e comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 1° marzo 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A3039

DECRETO 1° marzo 2001.

Autorizzazione alla società Sondrio servizi al terziario S.r.l., in Sondrio, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese ed iscrizione della stessa nell'albo dei C.A.F. Imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che, alla lettera *c)*, individua fra i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale le organizzazioni aderenti alle associazioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, del predetto art. 32, comma 1, previa delega della propria associazione nazionale;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei Centri di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 40 del citato decreto n. 241 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, con il quale è stato attribuito alle direzioni regionali delle entrate, territorialmente competenti per sede legale della società richiedente, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000 che, all'art. 3, comma 1, stabilisce la cessazione delle attività e funzioni esercitate dai Dipartimenti delle dogane e delle imposte indirette, delle entrate e del territorio, nonché il trasferimento della titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti alle agenzie fiscali;

Vista la delega rilasciata dalla Confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi di Roma per gli effetti della lettera *c)*, comma 1, art. 32 del summenzionato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 9 febbraio 2001, con la quale la società Sondrio servizi al terziario S.r.l. con sede in Sondrio, via del Vecchio Macello n. 4/c, legalmente rappresentata dal sig. Marino Del Curto, chiede di essere autorizzata allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo, stipulato in data 16 novembre 1990 a rogito notaio dott. Amedeo Leone (n. 149499 di repertorio e 19280 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria del 26 settembre 1996, redatto dal notaio Giulio Vitali (n. 21668 di repertorio e n. 3345 di raccolta), col quale, tra l'altro, è stato aumentato il capitale sociale da L. 20.000.000 a L. 180.000.000;

Vista la polizza di assicurazione n. 625/32/5510 stipulata con la compagnia assicuratrice Cattolica;

Visto che il responsabile dell'assistenza fiscale possiede i requisiti di cui all'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del precisato decreto n. 164 del 1999;

Decreta:

La società Sondrio servizi al terziario S.r.l., con sede in Sondrio, via del Vecchio Macello n. 4/c, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, prevista dall'art. 34, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° marzo 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A3044

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2001), **coordinato con la legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitì alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. *Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.*

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione *del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica,* di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) *se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;*

b) *se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;*

c) *se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.*

2-ter. *I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-*bis *ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001.*

2-quater. *Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in*

vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge l4 gennaio 2000, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», è il seguente:

«1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2001. Le domande di concessione per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale sono presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 30 giugno 2000. I termini 31 gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti dall'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 15 del 1999, sono rispettivamente differiti al 1° ottobre 1999 ed al 31 dicembre 1999».

— Il testo dell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, è il seguente:

«Art. 6 *(Condizioni per la presentazione delle domande di concessione).* — 1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).

2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi.

3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge stessa.

6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualità di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi;

b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione;

c) la descrizione dell'attività televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare;

d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in Italia ai sensi dell'art. 2, par. 3 della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.

8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:

a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro 30 giorni dal rilascio stesso;

b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.

9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*quater*, 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

— L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale», è il seguente:

«4. Un medesimo soggetto non può ottenere più di una concessione per bacino in ambito locale. Lo stesso soggetto può ottenere concessioni in più bacini regionali e provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe, che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo complessivo di quattro regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud. Chi ottiene una concessione per bacino regionale non può ottenere concessioni per bacini provinciali nella stessa regione. I soggetti che chiedono la concessione per uno o più bacini regionali possono chiedere in subordine la concessione per uno o più bacini provinciali nelle stesse regioni ovvero per uno o più bacini provinciali di altre regioni limitrofe. In sede di prima attuazione, un medesimo soggetto che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di uno stesso bacino, può ottenere due concessioni nel medesimo bacino. Un medesimo soggetto che sia titolare di più emittenti televisive locali nell'ambito di diversi bacini deve, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 1, regolarizzarsi ovvero cedere il controllo delle emittenti eccedenti i limiti di cui al presente comma».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

— La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, reca: «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità».

— Il Libro I - Titolo VIII (articoli 199 e seguenti) del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, concerne le misure amministrative di sicurezza.

Art. 2.

Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati *dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e* dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

1-bis. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute.*

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, *fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1)-14) *(Omissis);*

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;».

— L'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, concernente: «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana», è il seguente:

«Art. 5 *(Risanamenti).* — 1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente art. 3 e all'art. 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente art. 4, comma 3.

2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato *C.*

— Si riporta, per completezza d'informazione, l'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381:

«ALLEGATO *C*

RIDUZIONE A CONFORMITÀ

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3 e dei valori di cui all'art. 4, comma 2, deve essere eseguito nel modo seguente: indicando con E_i il campo elettrico della sorgente i-esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, con D_i la densità di potenza della sorgente e D_{Li} il corrispondente limite desunto dalla tab. 1, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1) $C_i = E_i^2/L_i^2$ oppure, per frequenze $f > 3$ MHz, $C_i = D_i/D_{Li}$

Se la somma

(2) $C = \Sigma_i C_i$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed i vari segnali E_i vanno pertanto ridotti in modo che risulti $C <= 0{,}8$ ai fini di maggior tutela della popolazione.

In via preliminare si individuano con R_i quei contributi C_i che singolarmente superano il valore 0,8: a ciascuno dei corrispondenti segnali E_i deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_i che soddisfa la relazione $\beta_i R_i = 0{,}8$.

Se la somma

$$C = \Sigma_j C_j + \Sigma_i \beta_i R_i$$

supera il valore 0,8 i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C <= 0{,}8$.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\Sigma_k A_k$$

Quindi la (2) può essere scritta:

(3) $C = \Sigma_n E_n^2/L_n^2 + \Sigma_k A_k + \Sigma_i \beta_i R_i = \Sigma_n E_n^2/L_n^2 + \Sigma_k A_k + \Sigma_i \beta_i E_i^2/L_i^2$

Ponendo nella (3) $C = 0{,}8$; $E_j' = \sqrt{\alpha}\, E_j$ $E_n' = \sqrt{\alpha}\, E_n$ si ottiene:

(4) $0{,}8 - \Sigma_k A_k = \alpha(\Sigma_n E_n^2/L_n^2 + \Sigma_i \beta_i E_i^2/L_i^2)$

essendo α il coefficiente di riduzione ed E_j', E_n i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici».

— L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale» è il seguente:

«Art. 16 *(Pagamento in misura ridotta)*. — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione».

— L'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» è il seguente:

«Art. 8. — 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni.

2. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma è imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma è adottata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile».

— L'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, recante «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» è il seguente:

«Art. 8. — 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

Art. 2-*bis*.

Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercíscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo. 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercíscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla

sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princìpi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princìpi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dal blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

Riferimenti normativi:

— L'art. 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi».

— L'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'art. 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'art. 2, comma 6, lettera *d)*. L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti».

— L'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza, ulteriori

risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— L'art. 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge».

— L'art. 2, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi».

— L'art. 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

(Omissis).

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».

— L'art. 1120, comma primo, del codice civile è il seguente:

«I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108)».

— L'art. 1136, terzo comma, del codice civile è il seguente:

«Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio».

— L'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A3343

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Consorzio Melinda Scarl, con sede in Cles (Trento) e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, par. 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» è riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Le varietà — Le mele denominate «Mela Val di Non» D.O.P. vengono prodotte utilizzando varietà del gruppo Golden, Renetta, Red, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn, Pinova ed altre varietà, queste ultime rappresentate in misura inferiore al 3% della produzione complessiva dell'intera azienda.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

2.2.1. Aspetto esterno — All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden, Red e Pinova;

tronco-conica o appiattita per Renette, Gala, Morgenduft, Jonagold, Fuji, Braeburn.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden;

rossa su fondo verde per Red e Morgenduft;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta;

rossa su fondo giallo per Gala;

rossa su fondo verde-giallo per Fuji, Braeburn, Jonagold, Pinova.

Per le varietà minori forma e colore dovranno essere quelli tipici del gruppo varietale di appartenenza.

2.2.2. Caratteristiche chimiche — Il tenore zuccherino dei frutti deve rispondere ai seguenti valori minimi e massimi per le rispettive varietà:

11 e 16 °Brix per Golden e Gala;

8,5 e 14 °Brix per Red;

8 e 16 °Brix per Renetta;

10,5 e 13,5 °Brix per Morgenduft;

11 e 14,5 °Brix per Jonagold;

11,5 e 17 °Brix per Fuji;

10 e 14 °Brix per Braeburn;

11 e 17 °Brix per Pinova.

Relativamente all'acidità i valori minimi e massimi vengono indicati rispettivamente in:

4 e 11 meq NaOH/100 g per Golden, Morgenduft e Jonagold;

3 e 9 per Red e Gala;

8 e 20 per Renetta;

4 e 8 per Fuji;

4,5 e 13 per Braeburn e Pinova.

2.2.3. Caratteristiche fisiche — I valori di durezza espressi in kg/cm^2 non devono scendere al di sotto di:

4,5 per Golden, Gala, Morgenduft, Jonagold e Pinova;

5,5 per Red;

5 per Renetta, Fuji e Braeburn.

2.2.4. Calibro e categoria — Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 60 mm per Gala e in 65 mm per le altre varietà. Nell'ambito di tali limiti di calibro i requisiti qualitativi minimi richiesti, relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del regolamento (CE) 920/1989, e successive modifiche.

2.2.5. Caratteristiche organolettiche — Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate «Mela Val di Non» derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare, con riferimento ai gruppi varietali:

le Golden si distinguono per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

le Red sono caratterizzate da una polpa più pastosa e presentano un gusto prevalentemente dolciastro;

le Renette assumono diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organolettica;

Gala e Fuji sono caratterizzate da particolari qualità organolettiche dovute alla polpa croccante e succosa ed al sapore dolce ed aromatico;

le Morgenduft hanno una polpa bianca, mediamente succosa e zuccherina, leggermente acidula, con una tipica consistenza fondente al momento del consumo;

le Jonagold sono caratterizzate da frutti croccanti e succosi con sapore ben equilibrato tra il dolce e l'acidulo;

le Pinova si distinguono per le elevate caratteristiche dei frutti, dotati di polpa croccante ed elevata consistenza, uniti a tenori di zuccheri ed acidità notevoli ma piacevolmente equilibrati;

le Braeburn presentano frutti croccanti e consistenti, con particolare freschezza di sapore, ben equilibrato e con note aromatiche.

Si riportano sinteticamente nella seguente tabella i parametri qualitativi per le mele denominate «mela Val di Non», riferiti al momento del confezionamento.

GRUPPO	COLORE	ZUCCHERI °Brix (Val. medio) (v. min. - v. max)	ACIDITÀ MeqNaOH/100g (Val. medio) (v. min. - v. max)	DUREZZA Kg/cm2 (Val. medio) (v. min)
Golden	dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata	11,5 - 14 11; 16	5,5 - 9 4; 11	5-7 4,5
Red	rosso su fondo verde	9-11 8,5; 14	4-6 3;9	8-9,5 5,5
Renetta	Giallo-verdastro rugginoso	9-11 8; 16	12-16 8; 20	9-11 5
Gala	Rosso su fondo giallo	11,5 -14 11; 16	4-7 3: 9	5,5-8 4,5
Morgenduft	Rosso su fondo verde	11 - 11,5 10,5; 13,5	5-10 4; 11	5,5 - 8 4,5
Jonagold	Rosso su fondo giallo	12 - 13 11; 14,5	5,5-9 4; 11	5-8 4,5
Fuji	Rosso su fondo verde-giallo	12-15 11,5; 17	5-7 4; 8	6-9 5
Braeburn	Rosso su fondo verde-giallo	11 -13 10: 14	7,5 - 10 4,5; 13	6-9 5
Pinova	Rosso su fondo giallo	11,5-15 11; 17	6- 12 4,5; 13	5-8 4,5

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Mela Val di Non», corrispondente al Bacino Idrografico del Torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella Provincia Autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni:

Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. Riferimenti storici — Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino *Maletum*, cioè «posto delle mele», così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di «pomi rosmarini», già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella Capitale dell'Impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

4.2. Riferimenti culturali — Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

4.3. Riferimenti sociali ed economici — Gli oltre 5000 produttori di «Mela Val di Non», organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Sistema di coltivazione — Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. «Mela Val di Non» sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità. A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

5.2. Densità d'impianto — Non sono ammessi impianti superfitti, con un numero di piante superiore a 4800 piante/ha.

5.3. Gestione del terreno — Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

5.4. Controllo della produzione — Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

5.5. L'irrigazione — L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre secondo le necessità.

5.6. La raccolta — La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

5.7. Le produzioni — Le produzioni massime realizzabili possono superare le 68 t/ha.

5.8. Confezionamento — Le mele denominate «Mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La vocazionalità del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo è riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico e tonalitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'Azoto, buoni i contenuti degli altri

macroelementi nonché degli elementi minori. Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarità delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 °C, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 °C a massime di 18-22 °C, e dell'umidità relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%.

Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni.

Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni floristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'*un icum* ambientale e territoriale tra coltivi e natura.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «mela Val di Non»;

catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «Mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

01A2856

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riguardante «Modificazioni allo statuto della fondazione "Comunità Tardini"», in Roma.

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 28 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 26 giugno 2000, nella parte in cui è detto: «*Comunità Tardini*», leggasi: «"Comunità *Domenico Tardini" Onlus di Roma*».

01A3342

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000 - 2001 del personale del comparto scuola.

A seguito del parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 20 febbraio 2001, sul testo dell'ipotesi di accordo relativa al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola, stipulata in data 15 febbraio 2001, nonché della certificazione della Corte dei conti, in data 9 marzo 2001, sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 15 marzo 2001, alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'Aran rappresentata dall'avv. Guido Fantoni, presidente facente funzioni;

i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL;

i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL SNS, CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, GILDA-UNAMS.

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola.

Art. 1.

Durata e decorrenza del contratto biennale

Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001.

Art. 2.

Sistema di relazioni sindacali a livello regionale

1. La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza dei livelli nazionali o provinciali dell'amministrazione scolastica si svolge comunque al livello regionale contestualmente con l'attribuzione delle stesse materie al predetto livello regionale.

2. Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, si svolgono al livello istituzionale competente per materia.

Art. 3.

Relazioni sindacali a livello d'istituto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 5, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);

b) utilizzazione dei servizi sociali;

c) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'orga-

nizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

f) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto.

2. Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa, fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 ed in riferimento al piano dell'offerta formativa, le seguenti materie:

a) criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

b) la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, del contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 31 agosto 1999, per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 32 dello stesso C.C.N.L., nonché per quelle di cui al citato art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999;

c) la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli enti locali;

d) la misura dei compensi da corrispondere al personale docente ed educativo — non più di due unità — della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 6, del medesimo C.C.N.L.

3. Al comma 4 del citato art. 6 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, relativo alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente lettera *c)*:

«*c)* verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse».

4. All'art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del C.C.N.L. 26 maggio 1999 sono soppresse le parole «da concordare tra le parti».

Art. 4.

Soggetti della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica

1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica sono:

la R.S.U.;

i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. 26 maggio 1999.

Art. 5.

Aumenti della retribuzione base

1. Gli stipendi tabellari, previsti dall'art. 40 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata tabella *A*, alle scadenze ivi previste.

2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella *B*.

3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare.

4. Al personale transitato dagli enti locali allo Stato l'incremento stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà rideterminato a seguito del futuro inquadramento.

Art. 6.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 5, hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 5, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Art. 7.

Retribuzione professionale docenti

1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.

2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del C.C.N.I. 31 agosto 1999, che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.

3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera *d),* del C.C.N.L. 26 maggio 1999, ed agli articoli 24 e 25 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.

Art. 8.

Direttori dei servizi generali ed amministrativi

1. A decorrere dal 1º settembre 2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo.

2. In aggiunta all'importo definito ai sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno *ad personam* nonché del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.

3. La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2, viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

4. L'indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 3, competono per intero.

Art. 9.

Qualifiche del personale ATA

1. I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con l'obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell'autonomia, sono modificati come previsto nell'allegata tabella *D.*

Art. 10.

Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA

1. Per garantire l'erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli enti locali allo Stato, in attuazione dell'art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall'art. 42, comma 4, 4° alinea, del C.C.N.L. 26 maggio 1999 è incrementata dalle risorse di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi.

2. In sede di contrattazione integrativa provinciale l'erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:

a) assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;

b) riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.

3. La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12 febbraio 2001 tra il ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della scuola.

Art. 11.

Congedi parentali

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.

2. Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977, si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 6-*bis* della legge n. 903/1977, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a quindici giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza *post*-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.

4. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.

5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lettera *a),* della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3, e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 7, comma 4, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 3.

7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10, possono essere utilizzate anche dal padre.

11. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute in norme legislative o contrattuali.

Art. 12.

Formazione in servizio

1. Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dall'accordo sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell'1% del monte salari.

2. Nella sequenza contrattuale di cui all'art. 19, saranno definiti criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione di cui all'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 13.

Diritto di assemblea

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte datoriale pubblica per dieci ore annue *pro capite* senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali;

b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle R.S.U. del 7 agosto 1998;

c) dalla R.S.U. congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.C.N.Q., del 9 agosto 2000, sulle prerogative sindacali.

3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del C.C.N.Q. 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali e la disciplina prevista dall'art. 13 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, per quanto non modificato ed integrato dal presente articolo.

Art. 14.

Finanziamento del fondo d'istituto

1. In aggiunta alle quote già definite nel contratto collettivo integrativo del 31 agosto 1999, confluiscono, con decorrenza 1° gennaio 2001 nel fondo d'istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:

a) le risorse non spese previste dall'art. 42, comma 4, 2° alinea, del C.C.N.L. 26 maggio 1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno essere utilizzati una sola volta per l'anno 2001 poiché costituiscono economie riferite ad anni precedenti;

b) le risorse non spese di cui alla lettera *a)* riferite all'anno 2001;

c) lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota parte dei 1.260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione dell'art. 29 del C.C.N.L. 26 maggio 1999;

d) un importo corrispondente a L. 15.300 mensili per tredici mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L. Tale importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione integrativa nonché alla quota parte di incremento che deriva dall'applicazione dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa dalle posizioni stipendiali e dall'indennità integrativa speciale;

2. Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere alimentato — salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale — dalle somme di cui all'art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

3. La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere *a), b), c), d),* del presente articolo, tra le singole istituzioni scolastiche ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica rispettiva, per le finalizzazioni di cui all'art. 15. Le risorse così distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.

4. Le risorse residue anche già iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento dell'offerta formativa sono riutilizzabili nell'esercizio successivo.

Art. 15.

Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto

1. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c),* saranno impegnate nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l'impegno professionale dei docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto previsto nelle lettere *a), b), f),* dell'art. 30 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.

2. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettera *d),* e le risorse degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e non utilizzate — che nelle singole scuole si aggiungono alle somme deliberate a favore del personale ATA — sono finalizzate alle attività indicate dall'art. 30, comma 3, lettera *d),* del C.C.N.I. 31 agosto 1999.

3. Le somme di cui all'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b),* sono finalizzate a retribuire l'impegno dei docenti per l'attuazione delle forme di flessibilità organizzativa e didattica di cui all'art. 31, comma 1, del C.C.N.I. 31 agosto 1999.

4. Le somme assegnate agli istituti in base all'art. 14 del presente accordo e non utilizzate nell'anno finanziario e in quello successivo, saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di ufficio scolastico regionale.

Art. 16.

Attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8, del C.C.N.L. 26 maggio 1999

1. In considerazione della necessità di tener conto del completamento della riforma dell'amministrazione periferica, in sede di prossimo rinnovo del C.C.N.L., si procederà alla definizione del rapporto di lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell'art. 15, commi 7 e 8 del C.C.N.L. 26 maggio 1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita presso il Ministero della pubblica istruzione un'apposita commissione, composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle organizzazioni sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il 30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze richieste per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.

2. Nell'attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del personale della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità, con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con contrattazione collettiva nazionale.

Art. 17.

Personale con contratto a tempo determinato

1. Le disposizioni di cui all'art. 26 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina.

Art. 18.

Sequenze contrattuali

1. Le parti concordano sull'esigenza di aprire una trattativa su tutte le questioni non ancora definite relativamente all'attuazione del C.C.N.L. 26 maggio 1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:

arbitrato e conciliazione;

congedi per motivi di studio;

banca delle ore;

contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro;

telelavoro;

lavoro temporaneo;

testo coordinato dei C.C.N.L. 1994-1997 e 1998-2001.

2. Relativamente alle materie inerenti il personale delle accademie e dei conservatori, si aprirà un'apposita sequenza contrattuale da concludere il 3 marzo 2001.

3. In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente comma 1, saranno:

a) verificati gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari derivanti dall'autonomia;

b) definiti nell'ambito delle risorse già disponibili, anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi con l'obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l'efficacia dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del C.C.N.I. 31 agosto 1999.

4. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici o comandato nell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 27, comma 6, lettera *B,* lettera *a)* del C.C.N.I. 31 agosto 1999.

Art. 19.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del C.C.N.L. 26 maggio 1999.

TABELLA *A*

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2000

	Collaboratore scolastico	Guardarobieri	Assistenti amm.vi ed equiparati	Responsabili amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado [1]	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado [2]	Docente Conservatorio	Direttore amm. Cons. ed Accademia	Capi d'Istituto ed equiparati
da 0 a 2	23.000	24.000	26.000	30.000	30.000	30.000	32.000	32.000	38.000	35.000	45.000
da 3 a 8	24.000	24.000	27.000	31.000	31.000	31.000	33.000	34.000	40.000	36.000	47.000
da 9 a 14	25.000	26.000	29.000	33.000	33.000	33.000	36.000	37.000	44.000	39.000	51.000
da 15 a 20	27.000	27.000	31.000	36.000	36.000	36.000	40.000	41.000	48.000	42.000	55.000
da 21 a 27	28.000	29.000	33.000	39.000	39.000	40.000	43.000	45.000	51.000	46.000	60.000
da 28 a 34	30.000	30.000	34.000	42.000	42.000	43.000	46.000	48.000	54.000	50.000	66.000
da 35	30.000	31.000	35.000	44.000	44.000	45.000	48.000	51.000	57.000	54.000	70.000

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001

	Collaboratore scolastico	Guardarobieri	Assistenti amm.vi ed equiparati	Responsabili amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado [1]	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado [2]	Docente Conservatorio	Direttore amm. Cons. ed Accademia
da 0 a 2	39.000	40.000	44.000	50.000	50.000	50.000	54.000	54.000	64.000	58.000
da 3 a 8	40.000	41.000	45.000	52.000	52.000	52.000	56.000	58.000	67.000	60.000
da 9 a 14	43.000	44.000	48.000	56.000	56.000	56.000	61.000	62.000	74.000	65.000
da 15 a 20	45.000	46.000	52.000	61.000	61.000	61.000	67.000	69.000	81.000	71.000
da 21 a 27	48.000	49.000	55.000	65.000	65.000	68.000	72.000	76.000	86.000	78.000
da 28 a 34	50.000	51.000	57.000	70.000	70.000	72.000	77.000	81.000	91.000	84.000
da 35 a	51.000	52.000	59.000	73.000	73.000	76.000	81.000	85.000	97.000	91.000

[1] Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

[2] Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

TABELLA B

POSIZIONI STIPENDIALI

DAL 1.1.2001 — DAL 1.7.2000

	Collaboratore scolastico	Guardarobieri	Assistenti amm.vi ed equiparati	Responsabili amministrativi	Docente scuola materna ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado [1]	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado [2]	Docente Conservatorio	Direttore amm. Cons. ed Accad.	Capi d'Istituto ed equiparati [3]
da 0 a 2	11.984.000	12.599.000	14.729.000	18.406.000	18.406.000	18.406.000	20.885.000	20.885.000	27.868.000	22.683.000	32.687.000
da 3 a 8	12.450.000	13.053.000	15.333.000	19.237.000	19.237.000	19.237.000	21.807.000	22.777.000	29.356.000	23.718.000	34.189.000
da 9 a 14	14.140.000	14.731.000	17.491.000	21.797.000	21.797.000	21.797.000	24.820.000	25.804.000	33.796.000	26.925.000	38.634.000
da 15 a 20	15.717.000	16.308.000	19.535.000	24.787.000	24.787.000	24.787.000	28.289.000	29.538.000	38.224.000	30.668.000	43.067.000
da 21 a 27	17.270.000	17.909.000	21.591.000	27.689.000	27.689.000	29.114.000	31.657.000	34.294.000	41.416.000	34.672.000	47.548.000
da 28 a 34	18.441.000	19.043.000	23.055.000	30.552.000	30.552.000	31.953.000	34.961.000	37.410.000	44.872.000	38.786.000	53.470.000
da 35	19.262.000	19.890.000	24.177.000	32.684.000	32.684.000	34.110.000	37.410.000	39.894.000	48.316.000	42.788.000	57.939.000

(1) Anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori.

(2) Anche assistenti delle Accademie di belle arti.

(3) Il valore comprende esclusivamente l'aumento stipendiale al 1.7.2000.

TABELLA *C*

	Incremento CCNL biennio 2000-2001 (art. 7, comma 1)		COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO CCNI 1999		RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI (1) Dal 1.1.2001
da 0 a 14 (2)	120.000	+	96.000	=	216.000
da 15 a 27	173.000	+	96.000	=	269.000
da 28	205.000	+	96.000	=	301.000

(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale accessorio.

(2) Incluso il personale a tempo determinato.

TABELLA *D*

PROFILI ATA MODIFICATI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 5, DEL C.C.N.L. 26 MAGGIO 1999

A/2: *Profilo: Collaboratore scolastico.*

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;

pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

servizi esterni inerenti la qualifica;

ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l'impiego di funzioni aggiuntive o l'erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano sull'opportunità che in sede di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002-2005 si proceda per i direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del responsabile amministrativo e quella del direttore amministrativo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti dichiarano che la locuzione «contrattazione integrativa provinciale» riportata alla prima riga del comma 2 dell'art. 10 del presente C.C.N.L. deve intendersi, ai sensi del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, come «contrattazione decentrata provinciale».

01A3149

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla Fonte Azzurrina S.p.a., in Careggine, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Fonte Azzurrina» in contenitori di PET.

Con decreto dirigenziale n. 651 del 14 febbraio 2001 è stata concessa alla Fonte Azzurrina S.p.a. avente sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Careggine (Lucca), frazione Colli di Capricchia, località I Fontanacci, partita IVA n. 01042080463, la seguente autorizzazione igienico-sanitaria:

1) rinnovo dell'autorizzazione sanitaria, di cui al punto 2) del decreto dirigenziale n. 5668 del 16 settembre 1997, a confezionare e vendere l'acqua minerale «Fonte Azzurrina» in contenitori di PET prodotti nel proprio stabilimento a partire dai seguenti polimeri granulari:

Cleartaf (ex-Caripak) prodotto da Shell Italia S.p.a.;

Lighter prodotto da Inca International S.p.a.;

Starlight dalla Aussapol S.p.a. (Pordenone);

2) rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 1) in via definitiva per quanto concerne l'utilizzo del polimero granulare «Starlight»;

3) rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 1), in via provvisoria per trentasei mesi dalla data di notifica del presente atto, per quanto concerne l'utilizzo di polimeri granulari «Lighter» e «Cleartaf (ex Caripak);

4) conferma delle prescrizioni di cui ai punti 4) e 5) del decreto dirigenziale n. 5668 del 16 settembre 1997, in relazione alle analisi di controllo quadrimestrali da eseguirsi sui contenitori.

01A2992

Autorizzazione alla società Panna S.p.a. a confezionare e vendere l'acqua minerale «Panna» in contenitori di PET «Cleartuf P76».

Con decreto dirigenziale n. 906 del 21 febbraio 2001 la società Panna S.p.a., avente sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23, stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze), codice fiscale n. 00465850485, partita IVA n. 12518710152, è stata autorizzata per un periodo di trentasei mesi dalla data di notifica dell'atto sopracitato a:

1) confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Panna» in contenitori di PET «Cleartuf P76» a partire da preforme e/o bottiglie prodotte da:

a) Schmalbach-Lubeca Italia S.r.l. - Stabilimento in Ascoli Piceno, via Piceno Aprutina, 45;

b) San Pellegrino S.p.a. - Stabilimenti di Valdisotto (Sondrio), via Nazionale, 2; San Giorgio in Bosco (Padova), via Valsugana, 5; Garessio (Cuneo), via O. Rovere, 41; Recoaro Terme (Vicenza), via Roma, 86;

2) a confezionare e vendere l'acqua minerale «Panna» in contenitori di PET «Dow Lighter C88» a partire da preforme prodotte dalla Schmalbach-Lubeca Italia S.r.l., stabilimento in Ascoli Piceno, via Piceno Aprutina, 45;

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Panna S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme. Le analisi sono eseguite per la determinazione dei successivi punti *A)* e *B)* ed i certificati di analisi devono contenere il giudizio di conformità dei campioni alle norme vigenti:

A) migrazione globale e migrazione dei coloranti eseguita su numero uno contenitore vuoto, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi;

B) migrazione dei coloranti e di sostanze provenienti dal contenitore (in particolare glicol etilenico libero, dimetiltereftalato, acetaldeide, acido tereftalico) eseguita per via gascromatografica su numero uno contenitore vuoto, tenuto a contatto per dieci giorni a quaranta gradi centigradi con una miscela di acqua minerale piatta ed addizionata di anidride carbonica.

I rilevamenti analitici di cui sopra saranno fatti eseguire, su richiesta ed a spese della società richiedente, ai laboratori degli Istituti universitari della Toscana o dei dipartimenti provinciali A.R.P.A.T. o ad altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939; i campioni dovranno essere prelevati quadrimestralmente dal personale dell'azienda U.S.L. competente per il territorio o dal personale del laboratorio incaricato delle analisi, che redigerà apposito verbale, secondo le disposizioni delle leggi vigenti, indicando, eventualmente, le motivazioni che hanno causato il mancato prelievo di alcuni campioni.

La suddetta autorizzazione potrà essere revocata o sospesa qualora non siano ottemperate le prescrizioni ivi contenute.

01A2993

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651070/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77